



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 13-02-2025

OGGETTO: Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti annualità 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **treddici** del mese di **febbraio** alle ore **19:15**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Trombin Elisa	Sindaco	Presente
Mancinelli Enrico	Assessore	Presente
Pandini Enrico	Assessore	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO Ruoppolo Patrizia che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Trombin Elisa che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti annualità 2025.

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]".
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi

862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che “Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

RICHIAMATO il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

DATO ATTO CHE il Comune di Jolanda di Savoia ha verificato la propria situazione con riferimento all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali facendo riferimento ai dati presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC/Area RGS);

ATTESO CHE dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2024	€	
155.622,37;		
- Stock del debito al 31/12/2023	€	
230.274,25;		
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024	€	
2.201.703,43;		
- Limite 5% fatture anno	€	
110.085,17;		
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024		- 6

gg;

RILEVATO CHE:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta di oltre il 10%;

- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a – 6 gg;

ACCERTATO che il Comune di Jolanda di Savoia non si trova pertanto nella condizione di dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali dell'anno 2025 in quanto rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti

commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018;

DATO ATTO inoltre che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

DATO ATTO che non essendovi bisogno di effettuare alcuna variazione al bilancio non si ravvisa la necessità di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

-lo Statuto Comunale;

ACQUISITO i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che il Comune di Jolanda di Savoia risulta rispettoso della normativa prevista in materia di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002 e delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018, come illustrato nelle premesse della presente deliberazione;

DI DARE ATTO pertanto che il Comune di Jolanda di Savoia non è tenuto a costituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali dell'anno 2025 di cui alla normativa sopra richiamata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli;

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
F.to Trombin Elisa

IL SEGRETARIO
F.to Ruoppolo Patrizia

Proposta N. 12
SEGRETERIA

OGGETTO: Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti annualità 2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24-01-2025

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24-01-2025

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)